

Circolare del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2012, n. 6/UOL  
**L.R. n. 3/2010. Assegnazioni alloggi di edilizia sociale. Indirizzi.**

### **1. Graduatorie approvate ai sensi della normativa previgente.**

La L.R. n. 3/2010, approvata in data 17 febbraio 2010, è divenuta definitivamente operativa, per quanto concerne le disposizioni inerenti il Capo II (Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e calcolo del canone di locazione), in data 4 gennaio 2012, contestualmente all'entrata in vigore dei suoi Regolamenti attuativi, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 40 del 6 ottobre 2011.

Numerose graduatorie già approvate precedentemente il 4 gennaio 2012, sulla base di bandi emessi ai sensi della L.R. n. 46/1995, risultano però ancora valide, in quanto non sostituite da successive graduatorie, e altre saranno, inoltre, approvate, alla luce dei medesimi criteri, in conseguenza di bandi emessi prima di tale data.

I Comuni sono tenuti per l'assegnazione degli alloggi che si rendono via via disponibili ad attingere a tali graduatorie, in quanto ancora valide ed efficaci.

Anche a seguito di quesiti posti da alcuni Comuni ed ATC, si ritiene necessario, al fine di garantire omogeneità di comportamenti sul territorio regionale, fornire indirizzi applicativi circa i requisiti cui fare riferimento per l'assegnazione degli alloggi.

In particolare, sentiti anche i Presidenti delle Commissioni Assegnazione Alloggi operanti presso le ATC del Piemonte, si ritiene che:

- ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a favore di richiedenti inseriti in graduatorie già approvate o in fase di approvazione, sulla base di bandi emessi ai sensi della L.R. n. 46/1995, i Comuni debbano verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della stessa L.R. n. 46/95, in quanto normativa in vigore all'epoca dell'emissione dei suddetti bandi;
- la medesima verifica, sulla base degli stessi requisiti, debba essere effettuata dagli enti gestori al momento della stipula della convenzione di locazione. Successivamente a tale momento, in costanza di rapporto locativo, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2010.

In ogni caso i Comuni che hanno graduatorie ancora valide e già parzialmente utilizzate, approvate a seguito di bandi risalenti nel tempo ed emessi ai sensi della L.R. n. 46/1995, sono invitati ad emettere nuovi bandi secondo la normativa contenuta nella L.R. n. 3/2010.

### **2. Aggiornamento graduatorie.**

Le graduatorie approvate in conseguenza di bandi emessi ai sensi della L.R. n. 46/1995 non sono aggiornabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 3/2010.

Al fine di poter usufruire delle opportunità previste da tale nuovo istituto (aggiornamento della graduatoria), si ribadisce l'invito alle Amministrazioni comunali a procedere all'emissione di bandi ai sensi della L.R. n. 3/2010.

### **3. Verifica requisito di residenza o attività lavorativa.**

L'articolo 3, comma 1, lett. a), della L.R. n. 3/2010 prevede, quale requisito per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, la residenza o la prestazione di un'attività

lavorativa da almeno tre anni nel Comune che emette il bando di concorso o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale.

La sussistenza di tale condizione in capo al richiedente, in considerazione dell'espressione "da almeno tre anni", va verificata:

- a) in relazione all'ultimo triennio antecedente la data di approvazione del bando, in sede di approvazione della graduatoria;
- b) in relazione all'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda, in caso di procedura di aggiornamento della graduatoria;
- c) in relazione all'ultimo triennio antecedente la data del provvedimento comunale di richiesta di parere alla Commissione Assegnazione Alloggi, in caso di assegnazione al di fuori delle graduatorie ordinarie.

Stante la perentorietà della norma in questione, si precisa, inoltre, che il triennio di residenza o attività lavorativa deve necessariamente essere continuativo, senza interruzione alcuna.

Si rammenta, infine, che ai fini della verifica del possesso del suddetto requisito sono considerabili, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 3/2010, anche periodi di residenza o di attività lavorativa in Comuni diversi, purché appartenenti allo stesso ambito.

Roberto Cota

Visto:

L'Assessore all'Urbanistica e programmazione territoriale

Beni ambientali, Edilizia e Legale

Ugo Cavallera